

Operazioni oggettivamente inesistenti: insufficienza dei mezzi di pagamento a dimostrare l'effettività della prestazione

Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia delle operazioni, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dei rapporti commerciali ricade sul contribuente: la sola esibizione dei mezzi di pagamento non prova l'effettività della prestazione.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, sentenza 26 maggio 2026, n. 1189
DECISIONE	Ricorso respinto · esito favorevole all'ufficio
OGGETTO	Avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA · periodo 2019

1. MASSIMA

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, qualora l'Amministrazione fornisca elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la natura fittizia delle operazioni — quali la carenza di struttura organizzativa del fornitore, l'assenza di dipendenti, l'inesistenza dei mezzi di trasporto indicati in fattura — l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dei rapporti commerciali e la correttezza dei costi ricade sul contribuente.

La mera esibizione dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, potendo essi essere impiegati fittiziamente; le dichiarazioni dei dipendenti che non confermino lavorazioni congrue con il volume economico contestato rafforzano il quadro indiziario. Il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale e si incentra sull'oggettiva esistenza delle operazioni ai fini della base imponibile e della detrazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 19 e 21, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16; articolo 2729 del codice civile.

3. FATTO E DECISIONE

A seguito di verifica della Guardia di finanza l'Ufficio recuperava costi indeducibili per cinquantaseimila euro e IVA indetraibile per dodicimila, contestando l'utilizzo di fatture emesse da una ditta priva di struttura operativa.

La Corte respinge il ricorso. Ritiene assolto l'onere dell'Ufficio mediante un quadro indiziario convergente e osserva che il contribuente ha opposto essenzialmente la tracciabilità dei pagamenti, elemento neutro rispetto all'effettività della prestazione; le dichiarazioni dei dipendenti, che non confermano lavorazioni proporzionate agli importi fatturati, completano il riscontro.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

Nelle operazioni oggettivamente inesistenti — dove la prestazione manca del tutto, e non solo il soggetto che la esegue — lo schema probatorio è più severo per il contribuente: non rileva la buona fede, ma l'esistenza materiale dell'operazione.

L'indirizzo che nega valore dimostrativo autonomo ai mezzi di pagamento è consolidato. Le difese che riescono sono quelle che documentano la prestazione in sé — commesse, elaborati, rapporti di lavoro, corrispondenza tecnica — mentre la tracciabilità finanziaria, da sola, è costantemente ritenuta insufficiente.

Pubblicato il 17 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.